

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO E DECRETO ANTIFRODE

ASPETTI CONNESSI ALL'ASSEVERAZIONE TECNICA, I SOGGETTI ABILITATI E LA VERIFICA DI CONGRUITÀ PREZZI





Pietro Salomone

ASSEVERAZIONI DEL TECNICO E DECRETO ANTIFRODE

Ed. I (02-2022)

ISBN 13 978-88-277-0299-4 EAN 9 788827 702994

Collana COME FARE PER (85)



Licenza d'uso da leggere attentamente prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader oppure collegati al link https://grafill.it/licenza

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su https://www.supporto.grafill.it

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it





Pronto GRAFILL Tel. 091 6823069



Chiamami chiamami.grafill.it



Whatsapp grafill.it/whatsapp



Messenger grafill.it/messenger



Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



SOMMARIO

PREFAZIONE			p.	5	
1.	ASSE	VERAZIO	NE TECNICA	"	7
	1.1.	L'asseve	erazione del Superbonus	"	8
		1.1.1.	Cos'è l'asseverazione	"	8
		1.1.2.	Contenuti dell'asseverazione	"	9
		1.1.3.	I soggetti abilitati	"	10
		1.1.4.	Allegati alle asseverazioni ed assicurazione	"	11
		1.1.5.	Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione	"	11
	1.2.	Gli ader	npimenti	"	11
		1.2.1.	Bonifico parlante	"	12
	1.3.	I docum	enti importati	"	13
	1.4.	Il Bonus	s Facciate	"	14
2.	LA CO	NGRUITÀ	A DEI COSTI	"	15
	2.1.	Il comp	uto metrico	"	15
		2.1.1.	Redazione del computo	"	16
		2.1.2.	Le varianti in corso d'opera	"	16
		2.1.3.	Lo Stato di Avanzamento Lavori	"	17
	2.2.	l prezza	ri da utilizzare	"	17
		2.2.1.	Prezzario DEI	"	18
		2.2.2.	Prezzario MITE	"	19
3.	PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELL'ASSEVERAZIONE		"	20	
	3.1.	Conten	uti minimi	"	20
		3.1.1.	Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione	"	21
	3.2.	Asseve	razione tardiva	"	22
		3.2.1.	Il visto di conformità	"	23
4.	VERIF	ICHE E PI	ROVVEDIMENTI SANZIONATORI	"	25
		4.1.1.	Controlli e verifiche ENEA	"	26

5.	IL DECRETO ANTIFRODI		p.	28
	5.1.	5.1. Le modifiche apportate		28
	5.2.	Misure di contrasto alle frodi	"	28
	5.3.	Visto di conformità per lavori in corso	"	29
	5.4.	Pagamento fatture	"	30
	5.5.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2021,		
		n. 340450	"	31
	5.6.	Adempimenti 110% (ECO-SISMA)	"	33
6.	ALLEGATI			35

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica – Istruzioni alla compilazione.

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica – Modello.

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021 – Prot. n. 312528/2021.

Provvedimento Prot. n. 340450/2021 – Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Allegato A - Decreto Reguisiti tecnici - Reguisiti Tecnici.

Agenzie delle Entrate – Allegato: Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

2. CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	93		
Contenuti della WebApp	"	93		
Requisiti hardware e software	"	93		
Attivazione della WebApp				
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	"	94		

PREFAZIONE

Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore italiano per l'efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio italiano.

La detrazione del 110% sarà fruibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (*Decreto Antifrode*) sono stati previsti nuovi adempimento connessi alla fruizione alternative dei principali bonus fiscali di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*).

Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni che possano essere utili per professionisti tecnici operanti in tale settore. Il testo affronta i vari aspetti connessi con l'asseverazione tecnica, i soggetti abilitati, e la verifica di congruità prezzi anche alla luce dei nuovi orientamenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 ed il Provvedimento n. 340450 del 1° dicembre 2021.

Lo strumento nasce con l'idea di mettere a disposizione degli operatori e professionisti informazioni, modelli utili all'espletamento di procedure tecniche ed amministrative connesse all'ottenimento degli incentivi *Ecobonus* e *Sismabonus*.

Inoltre in allegato sono presenti le varie norme e circolari relative al *Decreto Antifrodi* e all'asseverazione tecnica.

ASSEVERAZIONE TECNICA

Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del *Decreto Antifrode* occorre aver chiara la differenza tra asseverazione tecnica, visto di conformità e congruità delle spese.

Nel nuovo modello di cessione del credito fiscale non è prevista l'asseverazione per il *Bonus Facciate* ma solo quelle per l'efficienza energetica e il rischio sismico.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (*Decreto Antifrode*) sono stati previsti nuovi adempimento connessi alla fruizione alternative dei principali *bonus* fiscali di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*).

In particolare, all'articolo 119 del *Decreto Rilancio* è stato previsto che il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al *Superbonus 110%*, vada richiesto oltre che in caso di scelta delle opzioni alternative anche se il contribuente decide di utilizzare il *bonus* nella dichiarazione dei redditi. Per quanto concerne, invece, l'articolo 121 è stato previsto che per tutti gli interventi legati al comma 2 che possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito vada richiesto:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Ai sensi del *Decreto Rilancio* e del *Decreto Antifrode*, le asseverazioni che servono per il *Superbonus* e per gli altri *bonus* edilizi previsti all'articolo 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020 che possono utilizzare le opzioni alternative.

L'asseverazione è necessaria per la cessione del credito di tutti i *bonus* edilizi. Le regole da rispettare sono quelle già previste per il *Superbonus*, e l'obiettivo è quello di evitare che possono entrare nella pratica spese gonfiate. Per questo è necessario attestare che ci siano "costi congrui".

Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (*Superbo-nus* oppure ordinari) sono richiesti:

- l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi;
- il visto di conformità;
- l'asseverazione di congruità delle spese.

Nel caso di *Bonus Facciate* non è prevista alcuna asseverazione del rispetto dei requisiti minimi, per cui nel modello di cessione del credito dovranno essere indicati:



- il visto di conformità;
- l'asseverazione di congruità delle spese.

1.1. L'asseverazione del Superbonus

L'asseverazione quindi è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, con la quale attesta che gli interventi per il *Superbonus* (commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*) sono rispondenti ai requisiti tecnici (di cui all'allegato A del *Decreto requisiti Ecobonus*), nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'articolo 3, comma 2 del *Decreto requisiti Ecobonus*.

Ai fini dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale al 110% e dell'opzione per la cessione o lo sconto, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, è necessario richiedere:

- per interventi di efficientamento energetico (*Ecobonus*): l'asseverazione che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per interventi antisismici (Sismabonus): l'asseverazione dell'efficacia degli interventi e la corrispondente congruità dei costi (da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza).

L'asseverazione per il SuperEcobonus riquarda quindi:

- 1) Requisiti tecnici;
- 2) Congruità dei costi.

All'asseverazione *SuperEcobonus* si allega sempre il Computo metrico (a differenza dell'*Ecobonus* «ordinario» che non va trasmesso all'Enea, ma conservato a cura del Soggetto Beneficiario).

Il **D.M. 6 agosto 2020** (o *Decreto Asseverazioni*) disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi del *Superbonus* – di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella **dichiarazione di conformità** delle opere realizzate, dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica, come i **requisiti igienico-sanitari** e le **barriere architettoniche**.

1.1.1. Cos'è l'asseverazione

Tecnicamente l'asseverazione, o perizia tecnica asseverata, è una perizia nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel do-

LA CONGRUITÀ DEI COSTI

Per gli interventi relativi al *Superbonus*, il tecnico abilitato deve allegare all'asseverazione il **computo metrico** che attesta la **congruità delle spese**, ovvero che siano rispettati i **costi** massimi per tipologia di intervento, in accordo con il *punto 13 dell'allegato A del D.M. 6 agosto 2020*, attraverso:

In accordo con il punto 13 dell'allegato A del D.M. 6 agosto 2020, per gli interventi di cui al *SuperEcobonus* (articolo 119, commi 1 e 2, ovvero interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica), il tecnico abilitato giustifica la congruenza dei costi attraverso:

- i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l'edificio oggetto di intervento;
- in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.

Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell'allegato I del D.M. 6 agosto 2020.

È fondamentale ricordare che i **prezzi** contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli **massimi applicabili** e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto, occorre produrre le documentazioni del caso, quali **elenco prezzi e computo**, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI).

2.1. Il computo metrico

Il computo metrico è un documento che ha lo scopo di stimare i costi relativi ad un intervento edile, sia esso di nuova costruzione, manutenzione o ristrutturazione. Questa stima viene effettuata elencando tutte le lavorazioni che sarà necessario eseguire, indicando per ciascuna i relativi costi. Per la precisione, per ogni opera edile saranno indicate le quantità e i prezzi unitari.

Ai fini contrattuali, il computo metrico estimativo interessa il progettista, il committente e l'impresa che dovrà svolgere i lavori. In sostanza, si tratta di uno strumento utile per garantire tutti gli impegni assunti dai soggetti coinvolti.

Il **computo metrico estimativo** (e il conseguente stato economico) è un documento fondamentale per l'accesso al beneficio e va caricato sul portale ENEA secondo le pro-

cedure previste. Il **computo metrico estimativo** è una stima dei costi delle lavorazioni necessarie alla corretta realizzazione di un'opera.

Redigere il computo dei lavori da realizzare con il *Superbonus* è fondamentale perché consente di **verificare il rispetto dei limiti di spesa** previsti per i diversi interventi agevolabili. In questo modo, già in fase di analisi, è possibile definire i costi dell'intervento, la spesa agevolabile e gli eventuali accolli a carico del richiedente.

Infine, è sul computo metrico che vengono fatte preventivamente le **verifiche sulla congruità dei prezzi** e, quindi, se il valore dato alle singole lavorazioni è corretto oppure supera i limiti fissati dal legislatore. Queste verifiche vanno poi effettuate in modo definitivo in fase di contabilità.

Il **computo metrico** da allegare è il computo **globale**, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell'asseverazione. Quindi, anche nel caso di **SAL intermedi** (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo. Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d'opera.

2.1.1. Redazione del computo

Il computo viene fatto da un tecnico che, partendo dal progetto sviluppato, quantifica gli interventi e le lavorazioni necessarie. Il committente, a sua volta, può fare una valutazione economica dell'intervento richiesto e organizzarsi da un punto di vista finanziario. Nel frattempo alle imprese vengono domandate offerte sulla base del computo metrico elaborato, stimando anche tutti i costi relativi al cantiere necessario per realizzare l'opera.

Il computo metrico viene utilizzato per indicare le lavorazioni e le relative quantificazioni, senza fare la corrispettiva valorizzazione economica, come invece avviene nel computo metrico estimativo. Il secondo, chiaramente, segue il primo e fa riferimento a quelle quantità ed opere.

Il computo non estimativo è utile al progettista per misurare e quantificare tutte le lavorazioni, tramite appositi calcoli.

Per aggiungere la stima economica tipica del computo metrico estimativo si procede indicando i prezzi unitari di ciascuna opera, che vanno moltiplicati per le quantità, ottenendo un importo. La somma di tutti i costi di ciascuna lavorazione, dà il costo totale dei lavori.

2.1.2. Le varianti in corso d'opera

In caso di **varianti in corso d'opera**, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all'interno del computo metrico.

Il computo metrico da allegare deve essere unico e contenere:

- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell'edificio condominiale);

PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELL'ASSEVERAZIONE

Per compilare e protocollare le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa sul *Superbonus* 110% (articolo 119 della Legge n. 77/2020 e dal *Decreto Asseverazioni* del 6 agosto 2020) occorre andare al sito <u>detrazionifiscali.enea.it</u>.

Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, deve apporre il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale, attestante il possesso dell'iscrizione all'albo professionale e di svolgimento della libera professione.

3.1. Contenuti minimi

Costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità:

- la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Il **tecnico abilitato** allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, **copia della polizza di assicurazione**, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il massimale della polizza di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro.



L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all'articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta secondo il modulo tipo specifico contenuto negli allegati:

- con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi (allegato 1);
- con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori (allegato 2).

L'asseverazione di un SAL (30 e 60%) va in ogni caso completata, a intervento ultimato, dall'asseverazione di fine lavori.

3.1.1. Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione

L'asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico **ENEA** dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al citato decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso la piattaforma apposita (detrazionifiscali.enea.it).

All'**ENEA** va trasmesso, ottenendo ricevuta informatica, ed **entro novanta giorni** dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i sequenti modelli:

- l'Allegato C, contenente i principali dati estratti dall'APE o dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
- l'allegato D, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
- l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le **comunicazioni tra il tecnico ed ENEA**, ad eccezione dei provvedimenti sanzionatori (in caso di dichiarazioni fraudolente, emerse a seguito di verifica), avvengono tramite l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico dedicato.

L'asseverazione, regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato, deve fornire le sequenti dichiarazioni:

- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto rilancio;
- per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, che i dati tecnici (dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus) garantiscano la rispondenza degli interventi ai requisiti e che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili (ai sensi dell'articolo 119 del decreto rilancio);
- che, per gli eventuali ulteriori interventi "trainati" (di cui all'articolo 14 del citato
 D.L. n. 63 del 2013), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo
 119 del Decreto Rilancio;
- della congruità al rispetto dei costi specifici di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
- che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R.
 28 dicembre 2000, n. 445;

VERIFICHE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

La regolarità delle asseverazioni è accertata con controlli a campione svolti da ENEA che elabora e sottopone alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.

Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Il programma specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018.

Le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del MISE con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l'asseverazione infedele con la contestazione (di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981), effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.

La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all'articolo 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze,

l'elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.

4.1.1. Controlli e verifiche ENEA

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'articolo 121 del *Decreto Rilancio*, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, **ENEA verifica** che sia fornita dichiarazione:

- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
- per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano: la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al Decreto Requisiti Ecobonus;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
- che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
- della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
- che l'asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
- che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R.
 n. 445/2000:
- del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale;
- che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
- che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.

ENEA, all'esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico, rilascia la **ricevuta informatica** comprensiva del **codice identificativo** della domanda.



IL DECRETO ANTIFRODI

A seguito della scoperta da parte dell'Agenzia delle Entrate di innumerevoli operazioni fraudolente che hanno generato circa 800 milioni di credito inesistenti, il Governo ha deciso di emanare il D.L. 157 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11/11/2021 n. 269 e in vigore dal 12 novembre 2021), il quale introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, rafforzando anche i controlli preventivi. Tale decreto modifica gli artt. 119 e 121 del *Decreto Rilancio* (D.L. n. 34/2020) e introduce un nuovo articolo al decreto, il 122-bis.

5.1. Le modifiche apportate

La prima modifica apporta dal D.L. 157 riguarda il visto di conformità.

Ricordiamo che prima del *Decreto Antifrodi* il visto di conformità era richiesto solo per il *Superbonus* 110% e nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Con l'entrata in vigore del decreto, invece, occorre ottenere il visto di conformità per tutte le tipologie di beneficio fiscale riportate al comma 2 dell'articolo 122 del *D.L. Rilancio* (quindi non solo per il *Superbonus* 110%). A tale obbligo fa eccezione solo nel caso di *Superbonus* in cui viene presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

In base al nuovo comma 1-ter (sopra riportato), per tutte le per tutte le tipologie di beneficio fiscale riportate al comma 2 dell'articolo 122 del *D.L. Rilancio* (quindi non solo per il *Superbonus* 110%), occorre ottenere un'asseverazione di un tecnico abilitato che attesta la congruità delle spese sostenute, facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, che verrà emano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *Decreto Antifrodi*.

5.2. Misure di contrasto alle frodi

Al D.L. Rilancio è stato inserito il seguente articolo 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi).



- «1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
- 2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
- 3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
- 4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando qli obblighi ivi previsti.
- 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5.3. Visto di conformità per lavori in corso

Non essendo stata prevista dal Decreto stesso alcuna disciplina transitoria, sono sorti alcuni dubbi sulla necessità o meno di richiedere il visto di conformità/asseverazione per i lavori in corso.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, in attesa di emanare una circolare esplicativa, ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ, di cui riportiamo alcuni punti salienti:

Per i bonus diversi dal 110%, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverazione delle spese non ricorre nel caso in cui



ALLEGATI

- Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica - Istruzioni alla compilazione.
- Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica - Modello.
- 3) Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021 Prot. n. 312528/2021.
- 4) Provvedimento Prot. n. 340450/2021 Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- 5) Allegato A Decreto Requisiti tecnici Requisiti Tecnici.
- 6) Agenzie delle Entrate Allegato: Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'articolo 119 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente deve acquisire anche:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.

L'articolo 119, comma 12, e l'articolo 121, comma 7, prevedono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità relative all'esercizio dell'opzione. da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione relativa agli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è

1



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679				
	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.				
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggic 2020, n. 34, e le relative attività di l'aquidazione, accertamento e riscossione.				
Conferimento dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.				
Base giuridica	L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1º luglia 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero per la cessione ad altri soggetti, vi inducii sitatui di credito e altri intermediari finanziari. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Con la firma apposta sul modello l'Agenzia delle entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.				
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.				
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nei rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.				
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle Entrate.				
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.				
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.				
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it				
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatiti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzato di posta pettorico: activata unofelicare indirizzato di posta pettorico: activata unofelicare indirizzato.				



tali airim possono essere eserciani con ricinesia inainizzata di Agenzia deile Entrare, Via Giorgiane n. 100 - 00147 koma - indirizzo di poste deltronicio: entrale upda@agniciaentale.ii

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi drifti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Prot. n. 312528/2021



Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

- 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 283847 dell'8 agosto 2020
- 1.1. Il titolo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente "Requisiti per l'esercizio dell'opzione relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui al punto 1.2.".
- 1.2. La lettera c) del punto 2.1 è eliminata.
- 1.3. Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: "2.2. Per tutti gli interventi di cui al punto 1.2, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del



Prot. n. 340450/2021

Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Con il presente provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito *decreto-legge*), introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.

2. Criteri selettivi

- 2.1 Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del *decreto-legge* (di seguito *comunicazioni*), che presentano profili di rischio, sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione di cui all'articolo 122-bis, comma 1, del *decreto-legge*.
- 2.2 La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle *comunicazioni*, avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del *decreto-legge*, riferiti:
- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle *comunicazioni* e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;



ALLEGATO A

Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti

- 2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l'asseverazione:
 - a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
 - b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125:
 - c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
 - d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l'involucro dell'intero edifico consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
 - e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più



ALLEGATO

Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le Comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle Comunicazioni al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm).

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica della Comunicazione sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio delle Comunicazioni;
- record di tipo "C": è il record che contiene i dati relativi ai quadri delle Comunicazioni;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- Speciale Superbonus 110% Banca dati sempre aggiornata consultabile attraverso un motore di ricerca che contiene: la normativa di rango primario; i provvedimenti attuativi; le risposte e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate; tutti i correttivi e la normativa collegata; documenti utili.
- Allegati, modelli e check list
 - Asseverazione del direttore lavori sulla congruità dei prezzi;
 - Check list documentazione da verificare per asseverazione;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli obblighi documentali;
 - Asseverazione di cui al comma 13 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni" (Stato finale) – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0299_4.php

- Accedere al Profilo utente Grafill oppure crearne uno su www.grafill.it;
- Cliccare sul pulsante [G-CLOUD];
- Cliccare sul pulsante [Vai alla WebApp] a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il login usando le stesse credenziali di accesso al Profilo utente Grafill;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale Le mie App.



